



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

prima sezione

riunito in camera di consiglio e così composto:  
dottor Luciano Varotti presidente rel.  
dottor Massimiliano Conni giudice  
dottor Luisa Poppi Giudice

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**IL CASO.it**

nella causa civile in 1° grado iscritta al n° 2478 del ruolo generale dell'anno 2006, vertente

t r a

Z R, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti.

Attore

Banca, elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come in atti.

Convenuto

**conclusioni**

Per l'attore e per il convenuto: Come in atti.

**svolgimento del processo**

1.

R Z - cliente della Banca

- conveniva in giudizio l'azienda di credito chiedendo la dichiarazione di nullità dei contratti da lui stipulati con la convenuta o, in subordine, l'annullamento degli stessi, con condanna della controparte alla restituzione delle somme (euro 15.958,95) investite il 22 ottobre 2003 nell'acquisto di obbligazioni c.dd. Parmalat (tasso del 6% e scadenza a febbraio 2006).

In via ulteriormente subordinata chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare la violazione, da parte della banca, delle norme di diligenza professionale previste dal Testo unico sulla finanza e dal regolamento della Consob n° 11522/98, con condanna dell'azienda al risarcimento del danno, fatto pari ad euro 15.958,85 e corrispondente all'importo versato per l'acquisto dei predetti valori mobiliari.

Sent. n. 1011  
Dep. 16-07-08  
Pub. 18-08-08  
Cron. 90  
Rep. 3429



che non era impedita la successiva collocazione di essi presso investitori privati; che la convenuta non era in grado di percepire la criticità della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Parmalat, essendo stata fraudolentemente occultata; che la banca, a seguito della vendita delle obbligazioni alla clientela, non aveva mai lucrato alcun particolare beneficio o vantaggio, non avendo oltretutto alcuno specifico interesse a che i propri clienti acquistassero i predetti valori; che essa convenuta aveva diligentemente raccolto informazioni sui titoli reperendole dalle notizie fornite dagli organi societari e da quelli istituzionali deputati alla vigilanza sul mercato; che le obbligazioni acquistate dall'attore, sebbene emesse da una società estera, erano garantite da Parmalat Spa e da Parmalat finanziaria Spa, che apparivano patrimonialmente solide; che, per vendere le obbligazioni al cliente, la banca aveva dovuto previamente reperire i titoli sul mercato; che lo Z aveva ricercato valori mobiliari ad elevato rendimento.

## **IL CASO.it**

Rassegnava quindi le conclusioni riportate nella comparsa di risposta.

### **motivi della decisione**

3.

Premesso che è documentalmente provata la sottoscrizione del contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) (documento n° 1 di parte convenuta) e l'ordine di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Parmalat BV (documento n° 4 della stessa parte), ritiene il tribunale di dover sgomberare immediatamente il campo dalla domanda di nullità formulata dall'attore.

Sul punto si ritiene solo di dover precisare che la consegna della copia del contratto al cliente non è prevista a pena di nullità del contratto stesso.

4.

Del pari, manifestamente infondata è la domanda di annullamento.

Essa infatti si rivela priva di pregio già in base alla sua stessa formulazione, posto che lo Z non ha nemmeno dedotto quale sarebbe l'elemento contrattuale, tra quelli elencati nell'articolo 1423 codice civile, sul quale sarebbe caduta la falsa rappresentazione della realtà, da parte sua.

È men che meno ha dedotto che tale ipotetica falsa rappresentazione fosse riconoscibile da parte della banca.

In conclusione, posto che le doglianze avanzate in punto di annullabilità si risolvono, in buona sostanza, in una censura circa la convenienza economica dell'operazione per cui è lite (acquisto di obbligazioni c.dd. Parmalat del 22 ottobre 2003), è evidente che la domanda di annullamento va totalmente respinta.

## **IL CASO.it**

5.

Eliminate le due domande manifestamente infondate, si passa ora ad esaminare la richiesta risarcitoria fondata sulla violazione, da parte dell'azienda di credito, delle norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di negoziazione titoli con il cliente.

Sul punto osserva il tribunale che l'attore, sebbene in modo piuttosto disorganico, ha rimproverato alla banca: (a) di aver proceduto alla collocazione dei bond in violazione delle norme in tema di sollecitazione al pubblico risparmio; (b) il conflitto di interesse della banca nella collocazione delle obbligazioni presso la clientela; (c) le raccomandazioni all'acquisto ricevute dal personale dipendente della filiale; (d) la negoziazione e la vendita al cliente dei bond Parmalat senza previa autorizzazione di quest'ultimo e senza il rispetto delle proporzioni indicate nell'articolo 44 della delibera Consob n° 11522/98.

Le doglianze non hanno fondamento.

Riguardo alla prima, osserva il tribunale che la Ctu espletata in corso di causa e le prove orali assunte hanno messo bene in luce che la \_\_\_\_\_, al momento della vendita allo Z \_\_\_\_\_ delle obbligazioni Parmalat, non aveva nel proprio portafoglio i titoli compravenduti, ma li aveva reperiti comprandoli dalla \_\_\_\_\_ Bank proprio per far fronte alla richiesta del cliente.

Ora, è evidente che tale attività non possa essere in alcun modo ricondotta al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n° 58/98 (incl testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche introdotte con decreto legislativo n° 303 del 29 dicembre 2006 e con decreto legislativo n° 51 del 28 marzo 2007), in base al quale costituisce "sollecitazione all'investimento.. ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolta al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari..".

## **IL CASO.it**

Né, d'altra parte, può ritenersi che la Banca convenuta abbia di fatto svolto tale attività di sollecitazione, posto che non vi è alcun elemento in causa, neanche di carattere indiziario, che provi che la \_\_\_\_\_ abbia sottoscritto o acquistato i titoli con l'intenzione di farne, entro un certo lasso di tempo, oggetto di distribuzione tra i risparmiatori.

È anzi provato il contrario, giacché, come si è visto, la Banca ebbe ad acquistare i valori mobiliari rivenduti allo Z \_\_\_\_\_ per soddisfare specificamente la richiesta del cliente.

Per le stesse ragioni di cui sopra è infondata la doglianza relativa al conflitto di interesse tra banca e cliente.

Sul punto occorre solo precisare che la banca - nonostante abbia trasferito i titoli acquistati dalla Bank \_\_\_\_\_ applicando un prezzo maggiore (anziché una commissione per l'intermediazione) ri-

spetto a quello pagato all'originario venditore (le obbligazioni vennero pagate dalla 102,130, mentre lo Z le pagò 102,507) - nella sostanza (avuto riguardo al valore complessivo dell'operazione economica) non ha addebitato al cliente un costo maggiore di quello ricavabile dalle commissioni solitamente applicate dagli istituti di credito sulla piazza di Reggio Emilia (senza contare che, anche ad accedere a diversa tesi, il danno risarcibile in favore dello Z per il conflitto d'interesse consisterebbe solo nella differenza tra il maggior prezzo pagato e la commissione contrattualmente dovuta e non nella perdita subita per il tracollo dell'emittente).

Le prove orali assunte in causa dimostrano, inoltre, l'infondatezza della terza doglianza, sopra riassunta sub (c), mentre - per ciò che concerne il rilievo della violazione dell'articolo 44 della delibera Consob n° 11522/98 (supra, sub d) - basti osservare che, come correttamente rileva la convenuta, il menzionato articolo si applica solo nel caso, che qui non ricorre, di gestione di portafogli di investimento.

## **IL CASO.it**

6.

In corso di causa l'attore, in modo dispersivo, ha avanzato varie altre doglianze contro l'operato della banca, che non sembrano siano state coerentemente coltivate nel corso del giudizio.

Ad esse la convenuta ha dato adeguata risposta difensiva ai numeri 3), 4) e 5) delle note conclusive depositate il 24 aprile 2009 (cui pertanto si rimanda).

Le uniche questioni che vanno ancora affrontate sono quelle relative alla mancata acquisizione, dal cliente, delle informazioni previste dall'articolo 28, 1° comma, della delibera Consob n° 11522/98 e di quelle relative al rischio dell'operazione.

Con riguardo a tale ultima questione, la Ctu (pagine 47 e seguenti della relazione) ha bene evidenziato che le obbligazioni acquistate dallo Z godevano, da parte degli operatori professionali, di giudizi non sempre perfettamente coerenti ed univoci, ma comunque mai del tutto sfavorevoli, almeno sino agli inizi del dicembre 2003.

Con riferimento all'assunzione di informazioni dal cliente, osserva il tribunale che R Z sottoscrisse la c.d. "scheda cliente" (documento n° 3 della convenuta) in data 23 ottobre 2003, ossia il giorno successivo all'acquisto delle obbligazioni per cui è causa.

Tuttavia deve considerarsi che il rapporto di negoziazione di valori mobiliari è sorto con la sottoscrizione del contratto quadro del 23 giugno 1995 e che in quella sede il cliente ebbe a rifiutarsi di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento (al riguardo il regolamento Consob 8850/94, applicabile *ratione temporis*, prevedeva all'articolo 29 l'obbligo delle banche di svolgere l'attività di intermediazione tenendo conto delle informazioni "eventualmente acquisite" sulla situazione finanziaria dei clienti).

### **IL CASO.it**

È vero che l'articolo 70 della delibera Consob 11522/98 prevedeva uno spazio temporale di 180 giorni per l'entrata in vigore degli articoli 26 e seguenti, evidentemente concesso per consentire alle banche di adeguarsi alla nuova normativa (adeguamento che, nel presente caso, con riferimento alla acquisizione delle informazioni dal cliente Z

, risulta essere stato adempiuto solo in data 23 ottobre 2003); tuttavia deve anche considerarsi che - secondo quanto appurato dello stesso Ctu - il patrimonio del risparmiatore nell'ottobre 2003 non era sostanzialmente diverso da quello precedentemente avuto e che la banca, in virtù delle informazioni assunte all'atto della instaurazione di rapporti diversi da quello per cui è causa (tutti analiticamente

descritti alle pagine 40 e seguenti della Ctu), era già in possesso di adeguate e specifiche informazioni sulle disponibilità economiche e finanziarie del cliente, nonostante il rifiuto di offrirle opposto dallo stesso risparmiatore.

In conclusione, la banca ha diligentemente operato, avvalendosi delle informazioni assunte dal cliente e, per quanto abbia ritenuto l'operazione non adeguata, essa invece lo era pienamente, alla luce delle considerazioni, assolutamente condivisibili, espresse dal Ctu all'esito dell'analisi della rischiosità del titolo, della composizione del patrimonio del cliente e della sua propensione al rischio (individuata dallo stesso Ctu in base ad altri analoghi investimenti realizzati dallo stesso Z ).

## IL CASO.it

7.

Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle di Ctu, per la cui liquidazione, fatta in base al valore della controversia, si rimanda al dispositivo che segue.

P.g.m.

il tribunale in composizione collegiale, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

I. rigetta le domande proposte da R Z ;  
II. condanna R Z a rifondere alla Banca le spese di questa lite, che liquida in euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per competenze ed euro 3.000,00 per onorari, oltre al 12,5% per spese generali, al c.p. ed all'i.v.a.;

III. pone definitivamente a carico di R Z le spese di Ctu, così come liquidate dal tribunale con decreto del 27 luglio 2007.  
Così deciso in Reggio Emilia il 9 luglio 2009, nella camera di consiglio della prima sezione.

Il presidente estensore  
Luciano Varotti

*Luciano Varotti*

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
DEPOSITATO

14 LUG. 2009

Il CANCELLIERE  
*[Firma]*